MODIFICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESPORTAZIONE DELLE ESSENZE AGRUMARIE E DEI LORO DERIVATI

Art. 8

Limiti di applicazione della legge

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie ne', salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.

Versione in vigore dal 26 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati
Estremi	Legge 4 maggio 1983, n. 170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-della-disciplina-relativa-all-esportazione-delle-essenze/art-8-limiti-di-applicazione-della-legge

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it